



Fondazione Ente Celeri
BRENO

FONDAZIONE “ENTE CELERI – ETS”

DOCUMENTO	PARTE SPECIALE A: REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01)
RIFERIMENTI	MOGC D.LGS 231/01
REVISIONE	Rev. 02 del 30/04/2026

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	4
2.	DESTINATARI.....	4
3.	TERMINI E DEFINIZIONI	4
4.	LE FATTISPECIE DI REATO.....	5
5.	LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO.....	10
6.	PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI/PROCEDURE DI CONTROLLO ...	10
7.	COMPITI DELL'ODV.....	12
8.	FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV	13
9.	SISTEMA SANZIONATORIO.....	14

CONTROLLO DEL DOCUMENTO

TABELLA DI CONTROLLO DELLE REVISIONI		
REV.	DATA	CAUSALE
00	30 dicembre 2014	Prima emissione
01	26 febbraio 2019	Aggiornamento MOGC
02	30 aprile 2026	Aggiornamento MOGC

Approvato dal CdA in data 30/04/2026

1. INTRODUZIONE

Gli articoli 24 e 25 del D. Lgs. n. 231 del 2001 individuano un gruppo di reati che possono essere commessi nell'ambito dei rapporti che l'Organizzazione intrattiene con la Pubblica Amministrazione (PA).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, possono indicarsi quali soggetti della PA i seguenti enti o categorie di enti:

- Amministrazioni centrali e periferiche, Agenzie dello Stato (i.e. Ministeri, Dipartimenti, Camera, Senato, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzie delle Entrate, ATS etc.);
- Authorities (Autorità garante della concorrenza e del mercato, Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, Autorità per l'energia elettrica e il gas, Autorità garante per la protezione dei dati personali, Banca d'Italia, ISVAP, etc.);
- Regioni, Province, Comuni;
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e loro associazioni;
- Enti pubblici non economici;
- Istituzioni pubbliche dell'Unione europea (Commissione europea, Parlamento europeo, Corte di Giustizia, etc.).

2. DESTINATARI

Sono destinatari della presente Parte Speciale del MOGC ai sensi del D.Lgs. 231/01 della Fondazione Ente Celeri ETS (di seguito l'“Organizzazione”) e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- Il Consiglio di Amministrazione e i dirigenti dell'Organizzazione (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti dell'Organizzazione (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione).

In forza di specifica accettazione o in forza di apposite clausole contrattuali possono essere destinatari di specifici obblighi per il rispetto del contenuto del Codice Etico i seguenti soggetti esterni:

- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo;
- i fornitori, clienti dell'Organizzazione.

Obiettivo della presente Parte Speciale è che tutti i destinatari, come sopra individuati, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire ed impedire il verificarsi dei reati che ne formano oggetto.

3. TERMINI E DEFINIZIONI

Il presente documento è stato redatto nel rispetto dei Principi etici di riferimento espressi nel Codice Etico e tenendo conto delle definizioni riportate nella Parte Generale del MOGC.

Sono riportate di seguito alcune definizioni strumentali alla comprensione della presente Parte Speciale del MOGC.

Pubblica Amministrazione	<p>l'insieme di tutte le persone giuridiche che hanno in cura interessi pubblici e che svolgono attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.</p> <p>Ai fini del Modello, si considerano comunque Pubblica Amministrazione tutti quei soggetti che possano essere qualificati tali in base alla vigente legislazione ed alle correnti interpretazioni dottrinali e giurisprudenziali.</p>
Pubblico Ufficiale	<p>[art. 357 c.p.] agli effetti della legge penale, sono Pubblici Ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa.</p> <p>Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi.</p>
Incaricato di un Pubblico Servizio	<p>chi pur non essendo propriamente un Pubblico Ufficiale con le funzioni proprie di tale status (certificative, autorizzative, deliberative), svolge comunque un servizio di pubblica utilità presso organismi pubblici in genere.</p>
Attività a Rischio	<p>per la Parte Speciale A, qualsiasi attività aziendale che comporti rapporti diretti con la Pubblica Amministrazione.</p>

4. LE FATTISPECIE DI REATO

Si riporta di seguito una sintetica descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316- <i>bis</i> c.p. (Malversazione di erogazioni pubbliche)	Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni (1). (1) Articolo introdotto dall'art. 3, L. 26 aprile 1990, n. 86, e successivamente così modificato dall'art. 1, L. 7 febbraio 1992, n. 181 e dall'art. 2, D.L. 25 febbraio 2022, n. 13

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 316-ter c.p. (Indebita percezione di erogazioni pubbliche)	Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 3 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640 comma 2 n. 1 c.p. (Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee)	Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549: 1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare; 2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità; 2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5). 2-ter) se il fatto è commesso a distanza attraverso strumenti informatici o telematici idonei a ostacolare la propria o altrui identificazione. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal secondo comma, a eccezione di quella di cui al numero 2-ter.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-bis c.p. (Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche)	La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
Art. 24 D.Lgs. 231/2001	Art. 640-ter c.p. (Frode informatica a in danno dello Stato o di altro ente pubblico)	Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema. Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante.
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Art. 356 c.p. (Frode nelle pubbliche forniture)	Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032. La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente (1).

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Art. 353 c.p. (Turbata Libertà degli incanti)	Chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni ovvero ne allontana gli offerenti è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata ma sono ridotte alla metà.
Art. 24 D. Lgs. 231/2001	Art. 353 bis c.p. (Turbata Libertà della scelta del contraente)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato chiunque con violenza o minaccia o con doni promesse collusioni o altri mezzi fraudolenti turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.
Art. 24-bis D.Lgs. 231/2001	Art. 491-bis c.p. (Documenti informatici)	Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti rispettivamente gli atti pubblici e le scritture private.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 317 c.p. (Concussione)	Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 318 c.p. (Corruzione per l'esercizio della funzione)	Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 319 c.p. (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio)	Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 319-bis c.p. (Circostanze aggravanti)	La pena è aumentata se il fatto di cui all'articolo 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 319-ter c.p. (Corruzione in atti giudiziari)	Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 319 quater (Induzione a dare o promettere utilità)	Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni.

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
Art.25 D.Lgs. 231/2001	Art.320 c.p. (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)	Le disposizioni degli articoli 318 e 319 c.p. vengono applicate anche all'incaricato di un pubblico servizio. È prevista la possibilità di riduzione della pena, in misura non superiore a un terzo.
Art.25 D.Lgs. 231/2001	Art.321 c.p. (Pene per il corruttore)	Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322 c.p. (Istigazione alla corruzione)	Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio (358) che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.
Art. 25 D.Lgs. 231/2001	Art. 322-bis c.p. (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri)	Le disposizioni degli articoli 314, 314-bis, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 si applicano anche: 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee; 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee; 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee; 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee; 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio (358). Aggiornato alla data del 10 agosto 2024 (ultimo provvedimento inserito: Legge 8 agosto 2024, n. 112) 15/71 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale. 5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali; 5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso: 1) alle

Riferimento	Reato presupposto	Descrizione reato
		<p>persone indicate nel primo comma del presente articolo; 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio (358) negli altri casi.</p>
<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p>art. 346-bis, c.p. (Traffico di influenze illecite)</p>	<p>Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319 e 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la pena della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. Ai fini di cui al primo comma, per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.</p>
<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p>Artt. 314 -316 c.p. (Peculato)</p>	<p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.</p> <p>Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.</p>
<p>Art. 25 D. Lgs. 231/2001</p>	<p>art. 314-bis c.p. Indebita destinazione di denaro o cose mobili</p>	<p>Fuori dei casi previsti dall'articolo 314, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, li destina ad un uso diverso da quello previsto da specifiche disposizioni di legge o da atti aventi forza di legge dai quali non residuano margini di discrezionalità e intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e l'ingiusto vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto sono superiori ad euro 100.000.</p>

5. LE ATTIVITÀ SENSIBILI EX ARTT. 24 E 25 DEL DECRETO

I reati sopra considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione (intesa in senso lato e tale da comprendere anche la Pubblica Amministrazione di Stati esteri).

Tenendo conto della molteplicità dei rapporti che l'Organizzazione intrattiene con la PA, si considerano a rischio tutte quelle aree dell'Organizzazione che per lo svolgimento delle proprie attività tipiche intrattengono rapporti con la PA (aree di rischio diretto). Sono altresì da considerarsi a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la PA, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simili che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali nella commissione di reati contro la PA (aree di rischio indiretto).

I dettagli delle attività di analisi dei rischi svolte sono riportati nella **MATRICE DELLE ATTIVITÀ SENSIBILI EX D.LGS 231/01**.

La presente Parte Speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, richiama i principi generali di comportamento previsti dal Codice Etico adottato dall'Organizzazione alla cui osservanza sono tenuti tutti i destinatari.

6. PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E PROTOCOLLI/PROCEDURE DI CONTROLLO

I destinatari della presente Parte Speciale del MOGC, oltre a rispettare le previsioni di legge esistenti in materia, le norme comportamentali e i principi generali di comportamento richiamati nel Codice etico devono rispettare le procedure e i regolamenti di cui sono responsabili previsti nel presente paragrafo e nell'ulteriore documentazione adottata.

La presente Parte Speciale prevede, inoltre, l'espresso divieto – a carico degli operatori dell'Organizzazione, in via diretta, ed a carico dei collaboratori esterni, tramite apposite clausole contrattuali – di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti di seguito si riportano le regole di condotta che i destinatari devono applicare in merito alla presente Parte Speciale:

1. è vietata qualsiasi forma di regali (indipendentemente dal valore degli stessi) a funzionari della Pubblica Amministrazione, a loro familiari o a persone da questi indicate, che possa

- influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per sé, per altri e/o per l'Organizzazione,
2. è fatto divieto di accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore dei soggetti sopra indicati che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente,
 3. i regali ricevuti devono essere documentati in modo adeguato e devono essere segnalati tempestivamente all'OdV per consentire le opportune verifiche,
 4. è fatto divieto di effettuare o promettere, in favore di Terzi, prestazioni che non trovino adeguata giustificazione alla luce del rapporto con essi costituito,
 5. ogni documento richiesto dalla Pubblica Amministrazione o da organismi comunitari, per qualsiasi finalità, deve riportare dati la cui veridicità deve essere documentabile e verificata dai Responsabili coinvolti prima della consegna/invio del documento stesso,
 6. i rapporti ufficiali dell'Organizzazione con la Pubblica Amministrazione devono essere gestiti esclusivamente dalle persone autorizzate in tal senso dai vertici aziendali,
 7. tutti i destinatari che operano a contatto con la Pubblica Amministrazione devono seguire con attenzione le procedure del Sistema di Gestione Organizzativo (ISO 9001:2015) e riferire immediatamente all'OdV eventuali violazioni allo stesso,
 8. devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sulle attività svolte nei confronti della Pubblica Amministrazione,
 9. è necessario che ogni Attività a rischio sia supportata da debita evidenza. In particolare, ciascun soggetto coinvolto nell'esercizio di un'Attività a rischio deve agire in virtù di evidenze scritte – atti e documenti di immediata consultazione – che descrivano i profili salienti delle attività o fasi di attività specificatamente intraprese o da intraprendere,
 10. ogni decisione riguardante le operazioni a rischio deve risultare da un documento scritto, approvato dal livello aziendale dotato dei corrispondenti necessari poteri,
 11. in ogni caso non deve mai esservi identità soggettiva tra colui che di fatto ha il potere decisionale in merito allo svolgimento di un'attività a rischio e colui che effettivamente le pone in essere ovvero le esegue,
 12. del pari, non deve comunque mai esservi identità soggettiva tra colui che decide in merito allo svolgimento di un'attività a rischio, colui che esegue tale operazione e colui che di fatto ha il compito di gestire le risorse economiche e finanziarie necessarie,
 13. le singole operazioni a rischio devono essere documentate, deliberate, eseguite, finanziate e contabilizzate nel rispetto di procedure conformi ai criteri sopra indicati, opportunamente calibrate in ragione delle dinamiche interne a ciascuna area di attività.

L'Organizzazione ha inoltre adottato procedure e istruzioni specifiche finalizzate a descrivere la gestione dei processi a rischio di commissione dei reati; nello specifico riportiamo le procedure identificate per le attività a rischio:

- STATUTO DELLA FONDAZIONE;
- CARTA DEI SERVIZI;
- GESTIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, GESTIONE DEL PERSONALE NON DIPENDENTE, GESTIONE DELLA TURNISTICA E PIANO DI INSERIMENTO DEL PERSONALE IN RSA finalizzate a descrivere le modalità di selezione e assunzione del personale e la gestione

- amministrativa del personale con indicazioni di tutti gli adempimenti contributivi e previdenziali e le comunicazioni da inviare alla PA;
- GESTIONE DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO E FORNITORI finalizzata a descrivere la gestione della selezione, qualifica e monitoraggio dei fornitori, a descrivere i criteri di selezione e di controllo dei fornitori in outsourcing a descrivere la gestione degli acquisti, i sistemi di selezione dei fornitori, i sistemi di controllo del pagamento dei fornitori e l'iter di autorizzazione delle soglie di spesa e a descrivere i flussi finanziari in uscita con indicazione dei controlli da attuare e delle figure di responsabilità;
 - PROCEDURA DI GESTIONE DELL'AMMISSIONE DELL'OSPITE IN SOLLIEVO E GESTIONE DELL'INSERIMENTO DEL PAZIENTE IN ALLOGGIO PROTETTO finalizzate a descrivere i criteri di ammissione e inserimento dell'ospite, di classificazione della gravità dell'ospite (definizione delle SOSIA), le figure coinvolte nella definizione della classe e l'invio delle informazioni all'ATS
 - GESTIONE DELLA CARTELLA CLINICA finalizzata a descrivere cos'è la cartella clinica e l'iter di definizione e aggiornamento del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI);
 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI finalizzata a descrivere i flussi finanziari in entrata e in uscita con indicazione dei controlli da attuare e delle figure di responsabilità;
 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLA RENDICONTAZIONE E FLUSSI INFORMATIVI AGLI ENTI PUBBLICI finalizzata a descrivere la gestione della rendicontazione all'ATS o ad altro ente pubblico con l'indicazione delle funzioni preposte al controllo dei dati di rendicontazione
 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE RETTE con indicazioni delle modalità di riscossione e fatturazione all'ospite
 - PROCEDURA PER LA PREDISPOSIZIONE E CHIUSURA BILANCIO con l'indicazione degli adempimenti contabili obbligatori da parte dell'Organizzazione, gli adempimenti in materia di imposte e tasse e dei sistemi di controllo attuati e la gestione delle comunicazioni sociali
 - PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DI VERIFICA E CONTROLLO DA PARTE DI AUTORITÀ PUBBLICHE

Si specifica che le procedure richiamate devono intendersi parti integranti della presente Parte Speciale del Modello.

7. COMPITI DELL'OdV

E' compito dell'OdV:

1. verificare costantemente la completezza e l'efficacia delle disposizioni della presente Parte Speciale;
2. monitorare l'emanazione e l'aggiornamento di istruzioni standardizzate relative:
 - alla compilazione omogenea e coerente dei documenti che descrivono le parti salienti delle attività a rischio;
 - agli atteggiamenti da assumere nell'ambito delle attività a rischio e, in genere, nei rapporti da tenere nei confronti della PA;tali istruzioni devono essere scritte e conservate su supporto cartaceo o informatico;
3. verificare periodicamente – con il supporto delle altre funzioni competenti – il sistema di deleghe in vigore, raccomandando modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la

- qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al responsabile interno od ai sub responsabili;
4. verificare periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, la validità di opportune clausole standard finalizzate:
 - all'osservanza da parte dei collaboratori esterni delle disposizioni del Decreto;
 - alla possibilità dell'Organizzazione di effettuare efficaci azioni di controllo nei confronti dei destinatari del MOGC al fine di verificare il rispetto delle prescrizioni in esso contenute;
 - all'attuazione di meccanismi sanzionatori (quali il recesso dal contratto nei riguardi di Partner o di Collaboratori esterni) qualora si accertino violazioni delle prescrizioni;
 5. indicare alla Direzione le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione finanziaria già presenti in Organizzazione con l'evidenza degli accorgimenti opportuni a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto;
 6. svolgere ogni accertamento ritenuto opportuno su singole operazioni a rischio;
 7. accertare ogni eventuale violazione della presente Parte Speciale e proporre eventuali sanzioni disciplinari.

8. FLUSSO INFORMATIVO VERSO L'ODV

Al fine di garantire una maggior efficacia del modello, l'Organismo di Vigilanza predispone una comunicazione continua con l'Organizzazione (tramite l'**ALLEGATO A**), interrogandola su qualsivoglia evento che possa tradursi in una delle fattispecie di reato definite dal D.Lgs.231/01. Per quanto concerne il flusso informativo riguardante i rapporti instaurati dall'Organizzazione con la Pubblica Amministrazione, si riportano, a titolo esemplificativo, i debiti informativi ai quali l'Organizzazione deve provvedere:

- Modifiche o revisioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs.231/01;
- Visite, ispezioni, accertamenti da parte degli enti competenti (ATS, INPS, INAIL, GdF, VVFF, NOC, NAS, ARPA) e copia dei loro verbali/relazioni/rapporti;
- Ritiro o sospensione di eventuali autorizzazioni;
- Eventuali contenziosi Attivi e Passivi in corso; a modifiche o conclusione, segnalare i relativi esiti;
- Eventuali provvedimenti o notizie da organi di Polizia Giudiziaria per attività d'indagine, anche nei confronti d'ignoti;
- Acquisti e incassi effettuati in contanti superiori a € 999,99;
- Contratti stipulati con fornitori non qualificati;
- Eventuali operazioni (pagamenti, incassi, consulenze, ecc.) superiori a € 30.000,00 (esclusi i pagamenti degli stipendi);
- Contratti conclusi con la Pubblica Amministrazione o con soggetti pubblici (es. Budget ATS, Comunità montana, ecc.);

-
- Eventuali omaggi ed erogazioni liberali ricevute;
 - Finanziamenti pubblici richiesti o ricevuti (formazione finanziata, OT 24, ecc.);
 - Elenco ospiti con classe SOSIA, giorni di presenza in struttura e cambiamenti in corso trimestre sulla gravità;
 - Elenco degli investimenti, pagamenti acquisti, manutenzioni extra budget
 - Elenco operazioni effettuate in deroga ai protocolli previsti, anche se autorizzate
 - Ultimo DURC in corso di validità
 - Ultimi flussi di rendicontazione inviato all'ATS

9. SISTEMA SANZIONATORIO

Il sistema sanzionatorio previsto dal D.lgs.231/2001, per quanto concerne i reati commessi secondo gli artt. 24 e 25, prevede l'applicazione sia della sanzione amministrativa, con un minimo calcolato in 100 quote e un massimo di 800, sia della sanzione interdittiva, che può variare dai tre ai 24 mesi, a seconda delle fattispecie del reato implicato.